



CITTA' DI MANOPPELLO

(Provincia di Pescara)

deliberazione della

COPIA

Giunta Comunale

No.96	del 14-07-2021	REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI. ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONI.
-------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno quattordici duemilaventuno del mese luglio alle ore 12:45 nella sede Municipale di Manoppello, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i Signori:

DE LUCA GIORGIO	Sindaco	Presente
PALMISANO MELANIA	Assessore	Presente
COSTANTINI ANTONIO	Assessore	Presente
DE LELLIS GIULIA	Assessore	Presente
D'OSTILIO CARLA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO ANNA MARIA D'ALOIA.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.

Ricevuta capigruppo : Prot . _____ del _____

Esecutività : (x) dich. imm. eseguibile

() divenuta esecutiva in data _____

Il Segretario comunale F.to Anna Maria D'Aloia

Sulla proposta del presente atto e' stato espresso parere FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dello stesso ai sensi dell' art. 49 del D.Lvo 267/2000 . IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>F.to Anna Maria D'Aloia</u>	Sulla proposta del presente atto e' stato espresso parere FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dello stesso ai sensi dell' art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibere di G.C. n. 260 del 28.10.1998 e n. 90 dell'11.05.1999 e ss.mm.ii, come da ultime apportate con delibera di G.C. n. 162 del 22. 10.2019;

VISTO, in particolare, l'art. 112 di detto Regolamento che nel disciplinare la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi, al comma 1^, stabilisce che la stessa viene nominata dalla giunta comunale;

ATTESO che tale disposizione confligge con il contenuto del sopravvenuto art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato *"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità"*, nonché con l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"*;

CONSIDERATO, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione negli enti locali, che la nomina della commissione giudicatrice di un concorso pubblico è un atto gestionale da adottarsi con determinazione da parte del responsabile competente;

RITENUTO di adeguare in tale senso l'art. 112 del Regolamento in questione, anche se in base alla gerarchia delle fonti, comunque, la predetta disposizione di legge è direttamente applicabile;

RITENUTO, altresì, di porre in capo al responsabile medesimo anche la designazione del segretario verbalizzante e di integrare il comma 6° dell'articolo medesimo come meglio specificato nel dispositivo del presente atto per rendere più agevole e snella la procedura concorsuale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza;

VISTO, altresì, lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON unanime votazione favorevole,

DELIBERA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ad ogni effetto di legge;
2. Di adeguare l'art. 112 del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e servizi, rubricato *"Commissioni giudicatrici – Composizione"* come di seguito specificato:
 - Al comma 1° le parole *"dalla giunta"* sono sostituite da *" dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Personale che ha indetto il concorso"*;
 - Al 4° comma le parole *"Segretario generale"* sono sostituite da *"dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Personale che ha indetto il concorso"*;
 - Al 6° comma dopo le parole *"nel bando."* aggiungere *" I membri aggiunti intervengono obbligatoriamente nelle sedute della commissione concernenti il suo insediamento e in*

quella relativa allo svolgimento della prova orale, mentre la partecipazione è facoltativa nelle altre sedute”

3. Di dare atto che il nuovo testo dell'art. 112 del vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e servizi, coordinato con le modifiche apportate in questa sede, è il seguente:

Articolo 112 - Commissioni giudicatrici – Composizione

1. La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Personale che ha indetto il concorso ed è composta - ai sensi degli artt. 8 - comma 1, lett. d) e 61 - comma 1, lett. a) del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni previste dall'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dall'art. 22, D.lgs 31 marzo 1998, n. 80 - da 3 membri nel modo seguente:
 - a) il responsabile del Settore competente, con funzioni di presidente;
 - b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle pubbliche amministrazioni, docenti ed estranei alla medesima, purché essi non siano componenti di organo di direzione politica dell'Amministrazione interessata, che non ricoprono cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle associazioni professionali.
2. Le commissioni esaminatrici sono presiedute dalla figura apicale del Settore in cui è inquadrato il posto messo a concorso.
3. Relativamente ai concorsi afferenti la copertura di posti apicali la presidenza della commissione spetta al Segretario generale. Il segretario della commissione e l'eventuale supplente sono designati dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Personale che ha indetto il concorso e scelti tra i dipendenti dell'ente o di altra pubblica amministrazione di qualifica non inferiore:
 4. a) alla VII per i concorsi afferenti posti di qualifica pari o superiore alla VII;
 5. b) alla VI per tutti gli altri.
6. Della commissione possono essere chiamati a far parte membri aggiunti per le eventuali prove di lingua straniera e per eventuali materie speciali, ove previste. Le materie che richiedono la nomina di un membro aggiunto devono essere espressamente indicate nel bando. I membri aggiunti intervengono obbligatoriamente nelle sedute della commissione concernenti il suo insediamento e in quella relativa allo svolgimento della prova orale, mentre la partecipazione è facoltativa nelle altre sedute.
7. Detti membri intervengono anche alle sedute della commissione in sostituzione degli effettivi in caso di assoluta e documentata impossibilità degli stessi. In caso di impedimento assoluto del presidente le sue funzioni sono espletate dal soggetto competente a sostituirlo nella responsabilità del servizio dell'ente cui è preposto e, qualora si tratti del segretario generale dal segretario di altro ente. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva la motivata impossibilità, è riservato alle donne per il rispetto delle pari opportunità di cui alla legge 10 aprile 1990, n. 125. Qualora il funzionario apicale del Settore competente venga nominato presidente della commissione giudicatrice non sarà dovuto alcun compenso, in quanto attività rientrante nelle funzioni d'ufficio un rapporto alla qualifica ed al principio di onnicomprensività del trattamento economico. Analogamente, al Segretario generale non spetterà alcun compenso qualora presieda commissioni giudicatrici riguardanti posti apicali. In caso contrario, sarà applicato l'art. 1, DPCM 23/03/95. Qualora il dipendente comunale sia nominato esperto in

riferimento al posto non compreso nell'area di appartenenza sarà dovuto il compenso ex art. 1, DPCM 23/03/95. Identico compenso sarà attribuito al dipendente nominato segretario della commissione purché non appartenente al servizio personale. In quest'ultimo caso spetterà il solo compenso per le ore corrispondenti all'attività straordinaria eventualmente prestata;

8. Di dare atto e precisare che eventuali ed ulteriori disposizioni di detto articolo e del Regolamento medesimo incompatibili con sopravvenute disposizioni normative verranno automaticamente disapplicate;
9. Di rimettere copia della presente all'Area Amministrativa per il seguito di competenza;
10. Di dichiarare, stante l'urgenza e con unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 14-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **ANNA MARIA D'ALOIA**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GIORGIO DE LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNA MARIA D'ALOIA

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì 26/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNA MARIA D'ALOIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

No. Reg.

Addì 26/07/2021

La presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to MARCO ILARIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione:

☒ è stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____ come prescritto dall' art. 124 del
D.Lgs. 267/2000 , senza reclami .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente Deliberazione e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000). E' divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,c.3, del D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNA MARIA D'ALOIA



CITTA' DI MANOPPELLO

(Provincia di Pescara)

deliberazione della

COPIA

Giunta Comunale

No.162	del 22-10-2019	Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi. Approvazione modifiche ed Integrazioni. Articolo 99bis.
--------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno ventidue duemiladiciannove del mese ottobre alle ore 08:30 nella sede Municipale di Manoppello, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i Signori:

DE LUCA GIORGIO	Sindaco	Presente
DI BARTOLOMEO LUCIO	Assessore	Presente
PALMISANO MELANIA	Assessore	Assente
COSTANTINI ANTONIO	Assessore	Assente
DE LELLIS GIULIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO ERNESTO AMATO D'ANDREA.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.

Ricevuta capigruppo : Prot . _____ del _____

Esecutività : (x) dich. imm. eseguibile

() divenuta esecutiva in data _____

Il Segretario comunale F.to Ernesto Amato D'Andrea

Sulla proposta del presente atto e' stato espresso parere FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dello stesso ai sensi dell' art. 49 del D.Lvo 267/2000 . IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>F.to Ernesto Amato D'Andrea</u>	Sulla proposta del presente atto e' stato espresso parere FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dello stesso ai sensi dell' art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" individua nella Giunta l'organo competente per l'adozione del suindicato regolamento;
- l'art. 5 del citato D.Lgs. n. 165/2001 precisa che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'attuazione dei principi enunciati nell'art. 2 dello stesso;
- l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 contempla, tra le fonti, i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, da adottarsi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, individuando le materie in cui può esercitarsi tale potestà regolamentare;
- il citato regolamento può prevedere, altresì, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta, degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;
- l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente deve essere disciplinato in sede di regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ai sensi di quanto dispone l'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3, commi 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) così come modificati dal D.L. n. 112/2008 prevede espressamente che *"Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. Le disposizioni di cui al presente comma sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla loro adozione"*;

Richiamata la propria deliberazione n. 260 in data 28.10.1998 ad oggetto "Approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi", e s.m.i.

Richiamato l'art. 9, c. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che: *“A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*;

Visto l'art. 3, c. 61 L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Considerato che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, e inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

Vista la Del. 11 settembre 2013, n. 124 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, la quale ha chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, c. 61,

L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il *“previo accordo tra le Amministrazioni interessate”*, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano *“alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”*, che concettualmente *“implica l'intesa e il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria”*;

Visto l'art. 14, c. 14-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Spending Review*), il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di validità possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre Amministrazioni;

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

Considerata la necessità di procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni Comunali per l'utilizzo delle graduatorie da queste approvate e/o da approvarsi in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

Ritenuto che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati:

- a) di realizzare economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche,
- b) di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione a un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

Dato atto che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'art. 35, D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)"*;

Ritenuto pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente e imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

Preso atto, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 361, L. n. 145/2018 delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che gli enti locali possono utilizzare le graduatorie di altri enti relative a concorsi a tempo indeterminato:

- banditi dopo il 1° gennaio 2019 per effettuare assunzioni a tempo determinato;
- banditi prima del 31 dicembre 2018, per assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Tenuto conto che il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi non contiene una disciplina per l'utilizzo di graduatorie di altri enti, da applicare per le necessità assunzionali dell'Amministrazione stessa;

Rilevata perciò la necessità di procedere, al fine appena descritto, a un'integrazione del testo del Regolamento in oggetto, aggiungendo l'art. 99bis;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.lgs. n. 150/2009;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. **Di Approvare**, per i motivi esposti in premessa, la modifica ed integrazione al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 260 del 28.10.1998 e s.m.i., aggiungendo l'art.99bis, aggiornando il testo vigente che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di Dare atto** che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e impiego, abrogano le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;
3. **Di dare atto**, altresì, che il presente regolamento, entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni.
4. **Di Trasmettere** la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Manoppello, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 267/2000;

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 21-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **ERNESTO AMATO D'ANDREA**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GIORGIO DE LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERNESTO AMATO D'ANDREA

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì 28/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERNESTO AMATO D'ANDREA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

No. Reg.

Addì 28/10/2019

La presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to MARCO ILARIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione:

☒ è stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____ come prescritto dall' art. 124 del
D.Lgs. 267/2000 , senza reclami .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente Deliberazione e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000). E' divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,c.3, del D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERNESTO AMATO D'ANDREA

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. n. 260 del 28.10.1998 e s.m.i.**

Art. 99bis – Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti

1. Ai sensi dell'art. 9, L. 3/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi commi. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato anche successivamente all'approvazione della graduatoria.

Le motivazioni alla base di tale scelta si possono riassumere: nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dal Piano triennale dei fabbisogni di personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo determinato o indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti locali potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) previsione nel piano triennale dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici purché il concorso al quale si riferisce la graduatoria sia stato bandito entro il 31 dicembre 2018;
- b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Manoppello per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
- c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

2. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, è stabilito quanto segue:

- a) il Servizio Risorse umane pubblica, per un periodo non inferiore a ... giorni, nell'Albo Pretorio *on line* e nella sezione "Bandi di concorso" del sito *web* comunale, apposito avviso rivolto ai soggetti collocati nelle graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo determinato o indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che l'Amministrazione intende ricoprire;
- b) i soggetti collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera a) possono presentare, nel termine di pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché l'Amministrazione comunale utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati;
- c) scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla precedente lettera a), il Servizio Risorse umane contatta, con l'ordine fissato al successivo punto e), le Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati aventi inoltrato manifestazione di interesse ai sensi della precedente lettera b), al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo delle stesse graduatorie;
- d) alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria, e, in caso di risposta

affermativa, provvederà a stipulare con lo stesso apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta comunale;

e) La scelta dell'ente pubblico con il quale stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei di graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri:

Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell'Ente:

- 1) Ente pubblico appartenente alla Provincia di Pescara;
- 2) Ente pubblico appartenente alle altre Province della Regione Abruzzo;
- 3) Ente pubblico appartenente a regione geograficamente limitrofa;
- 4) Ente pubblico appartenente alle altre Regioni d'Italia;

Criterio cronologico

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più vecchia (criterio cronologico);

3. Individuata la graduatoria a norma della precedente lettera e) del comma 2, il Servizio Risorse umane procede al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrici, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata.

4. Il Comune di Manoppello si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire.